



TRIBUNALE DI PADOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[1]

DISPOSITIVO DI SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

~~2~~

SENTENZA
A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(Art. 567 c.p.p.)

IL GIUDICE

Dott. VENTURA MARINA

alla pubblica udienza del 27/04/2015
ha predisposto e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

nato il _____ in _____ residente in _____ via _____ n. _____
domiciliato presso lo studio

Libero già presente, non comparso

Difeso dall'Avv. Luciano Alessandro del foro di Padova di fiducia

IMPUTATO

dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv, 572 e 582 e 585 c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in diverse e molteplici occasioni, sottoponeva a maltrattamenti la coniuge :

, anche alla presenza dei figli minorenni (n. il _____), (n. l' _____)

) e (n. il _____), che assistevano in tal modo alle minacce verbali e alle aggressioni fisiche nei confronti della madre:

n. 736/15 2/A/SC Siamm

N. 1163/15 Reg.Sent

N. 14/1178 R. G. Trib. Mon.

N. 14/1997 R.G. N.R.

Data del deposito

7-5-2015

IL CANCELLIERE

Laura Maria Teresa DI ROSA

Data di irrevocabilità

N. Reg.Esec.

N. Campione penale

Scheda redatta il

- percuoteva ripetutamente e in molteplici occasioni la coniuge con calci e pugni, cagionandole in data 5 febbraio 2014 lesioni personali giudicate guaribili in giorni 10 s.c;
- minacciava ripetutamente e in molteplici occasioni la coniuge, dicendole che l'avrebbe uccisa, le avrebbe tagliato le vene, aggiungendo che era pronto ad andare in galera per lei.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p. per aver posto in essere i maltrattamenti alla presenza dei figli minorenni.

In Padova, dal 1999 al 19 marzo 2014 (data di esecuzione della misura cautelare)

PARTE CIVILE : nata il in e residente a in Via

Difesa dall'Avv.

Costituita il 7/7/2014

- CONCLUSIONI -

Con l'intervento

Del Pubblico Ministero:

DR. FALARETTO VPO

del difensore della Parte Civile

AVV.

FORO DI PADOVA

Del difensore dell'imputato

AVV. ALESSANDRO LUCCIALO, FORO DI PADOVA, DI FIDUCIA

le parti hanno concluso come segue : (ALL'UNANIMITA' DEL 20/04/2015)

IL PM:

AVV. 1 MESI 6 DI RECLUSIONE

Il difensore della parte civile:

CONDANNARE L'IMPUTATO ALLA PENA CHE DANA' RITENUTA DI CULTELLA
ED AL RIMBORSAMENTO DEL DANNO ALLA P.C., OLTRE ALLE SPESE DI
P.C. - DEPOSITA CONCLUSIONI E LOTTA SPESA

Il difensore:

ASSOLUZIONE EX ART. 530 CO.I O CO.II, IL SUBORDINARE
ATTENUANTI GENERALI E ALTRA DELLA PENA, COLPESCE
DEI DOPPI BENEFICI DI LEGGE.

MOTIVAZIONE

Nei confronti di _____ veniva emessa la misura dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie _____ e ai figli. Successivamente veniva emesso decreto di giudizio immediato per i reati di maltrattamento e lesioni così come riportati in intestazione. La sig.ra _____ si costituiva parte civile. Si procedeva all'istruttoria dibattimentale mediante esame dei testi indicati in lista dalle parti e acquisizione di documentazione.

Le parti concludevano come da verbale e all'udienza del 27.4.15 veniva pronunciato l'allegato dispositivo, revocando anche con separata ordinanza la misura cautelare fino ad allora in atto.

Non si ritiene provato il reato di maltrattamenti.

L'ipotesi accusatoria si regge sostanzialmente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

E' ben noto a questo Tribunale che di per sé le dichiarazioni della persona offesa sono considerate sufficienti a fondare una pronuncia di condanna, anche in assenza di altri elementi accusatori.

La Cassazione ha peraltro sottolineato come in questi casi debba essere particolarmente attento il vaglio della credibilità della persona offesa e della attendibilità intrinseca di quanto dalla stessa dichiarato.

Quando poi la persona offesa, come in questo caso, è anche costituita parte civile ed ha dunque un proprio interesse patrimoniale all'esito del procedimento, la Suprema Corte segnala che il giudicante debba procedere anche a considerare l'opportunità che la testimonianza della parte civile sia riscontrata da elementi esterni.

Nel caso di specie non si ritiene che la testimonianza di _____ in relazione al reato di maltrattamenti possa essere considerata sufficientemente attendibile.

In particolare sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si rileva che la signora nel corso del suo esame dibattimentale a fronte di una storia matrimoniale durata dal 1999 al 2014 e di maltrattamenti che secondo la denuncia si sarebbero protratti per tutto il tempo, cioè dal 1999 al marzo 2014, e dunque per ben 15 anni, è stata in grado di riferire spontaneamente solo pochi episodi, isolati e distanziati fra loro nel tempo di 3-4 anni.

Ha riferito, infatti, che la prima volta sarebbe stata picchiata nel 1999, poi nel 2006 l'avrebbe riempita di lividi e scaraventata sul letto stringendole il collo con le mani, nel 2009 vi sarebbe stato un ulteriore episodio non meglio precisato, fino ad arrivare al 2014, quando vi sarebbe stata l'aggressione che l'avrebbe determinata ad andarsene di casa ed a richiedere le cure del Pronto Soccorso.

E' ben vero che un orientamento giurisprudenziale che qui si condivide ritiene integrato il reato anche quando il maltrattamento non sia continuo, bensì intervallato da momenti in cui addirittura il maltrattante si comporti in modo encomiabile, essendo l'alternarsi di fasi diverse fisiologico in un reato che si protrae nel tempo ed all'interno di rapporti familiari.

Nel caso di specie, però, si tratta di intervalli di tale rilievo - della durata di almeno 3 anni - che escludono si possa ritenere integrata quella sistematicità di condotte violente e di sopraffazione che caratterizza il delitto di maltrattamenti.

Solo a seguito dell'incalzare delle domande la teste riferiva che se tali episodi di vera e propria aggressione erano quelli isolati da lei riferiti, le violenze psicologiche erano invece un *continuum*.

Sempre e solo a seguito di domanda, la teste riferiva che anche le violenze fisiche si ripetevano con una frequenza di tre - quattro volte all'anno.

Sia con riguardo alle violenze psicologiche che con riguardo a quelle fisiche "continuative", se così si può dire, la teste rendeva dichiarazioni non solo esclusivamente quando suscitate da espressa domanda, ma anche molto generiche nel contenuto, senza descrivere episodi specifici.

Si ritiene pertanto non attendibile tale parte di testimonianza.

Anche la teste *de relato* _____, sorella della parte civile, non ha fornito adeguato riscontro a questa parte di dichiarazioni.

Si premette che sotto il profilo della credibilità esterna va rilevato che la teste è a sua volta coinvolta nelle dinamiche conflittuali familiari: lei e la sorella, infatti, hanno sposato due fratelli ed entrambe si stanno separando in modo conflittuale dai rispettivi mariti, fra loro legati da vincoli di parentela.

A prescindere da ciò, però, si osserva che la donna ha confermato, nemmeno come teste *de relato* ma come teste diretto, due episodi di aggressione, uno solo dei quali, peraltro, riportato anche dalla sorella, cioè quello del 2009.

_____ ha infatti riferito di aver visto lividi dappertutto e segni sul collo della sorella nel 2009. _____, peraltro, riferisce sì di essere stata aggredita nel 2009, ma non precisa il fatto, mentre riporta identiche modalità, cioè botte e mani strette intorno al collo, in relazione a un episodio del 2006.

_____ ha poi riferito un episodio accaduto nel 2011 ed a cui avrebbe direttamente assistito con dovizia di particolari che gli conferiscono una certa attendibilità. In quell'occasione lei si trovava a casa della sorella perché aveva partorito con cesareo una bambina nata morta ed era pertanto assai prostrata fisicamente e psicologicamente. Con tono comprensibilmente indignato per il mancato rispetto prestato dal _____ per questo suo recentissimo dolore, _____ riferiva di aver sentito grida e rumori provenire dalla camera da letto della sorella e di essere intervenuta per dividerli, vedendo il cognato che prendeva a pugni sua sorella e le tirava i capelli.

La persona offesa, però, nulla menziona in relazione al 2011.

Si tratta, in ogni caso, sempre di singoli episodi.

Quanto, invece, alla condotta di maltrattamenti, la teste ha detto che solo dal 2006 la sorella aveva cominciato a confidarsi con lei. Nonostante queste confidenze, però, negli anni , a parte quegli episodi specifici di cui si è detto sopra (tre in tutto, compreso quello finale del 2014), non ha mai avuto modo di osservare lividi o segni sul corpo della sorella che pure a lei on aveva ragione di nasconderli.

Nessun teste è stato introdotto da P.M. o parte civile che abbia potuto riferire di aver visto qualcosa che supporti la contestazione di maltrattamenti o perlomeno di aver raccolto in tempi non sospetti confidenze in proposito dalla persona offesa.

Al contrario, il teste di PG pur indicato dal P.M., ha riferito sì di essere intervenuto la sera del 19 agosto 2012 su richiesta della sig.ra ma la sua testimonianza alla fine si è rivelata inficiare anziché riscontrare l'attendibilità della persona offesa.

L'ass. infatti, ha riferito che il loro intervento era stato richiesto dalla signora perché venuta a diverbio con il marito che era tornato a casa ubriaco e minaccioso.

Giunti sul posto, gli agenti verificavano che il sig. che si trovava chiuso fuori casa e dava una versione diversa dei fatti, non era affatto ubriaco.

Sul punto il teste è stato reiteratamente esaminato dalle parti, ma ha fermamente escluso che l'imputato presentasse un qualunque sintomo che potesse far ritenere che avesse bevuto troppo: non aveva l'alito vinoso, non aveva un atteggiamento aggressivo, non era barcollante, non parlava in maniera difficoltosa. Non era nemmeno visibilmente alterato, più che altro infastidito perché la moglie non lo lasciava entrare in casa.

è un teste del tutto estraneo, particolarmente qualificato, per l'esperienza maturata nel suo lavoro, a cogliere segni di ubriachezza.

Ciò nonostante ha fermamente escluso tale circostanza affermata dalla teste e che stava alla base della sua richiesta di intervento.

La difesa ha poi introdotto numerosi testi, che hanno tutti escluso di aver mai visto il ubriaco.

E' stata poi sentita, sempre introdotta dalla difesa, la teste allenatrice di pallavolo della figlia della coppia, che ha una particolare conoscenza della bambina perché la allena con ritmo intenso e ora agonistico - tre volte alla settimana più la partita domenicale - da anni. La teste ha riferito che la bambina non le ha mai riferito niente di particolare, che è una bambina serena, tranquilla, e che è rimasta sempre tale anche in questi ultimi anni, nonostante le vicende di separazione e allontanamento dalla casa a turno dei genitori. Il padre, poi, finché non è stato fatto oggetto dell'ordinanza cautelare è stato da lei visto accompagnare con sistematicità la figlia agli allenamenti, prestandosi anche ad accompagnare a turno altri bambini, e pareva avere con lei un buon rapporto.

Si rileva, inoltre, che a fronte di violenze descritte dalla persona offesa come violente aggressioni con calci e pugni sferrati in tutte le parti del corpo, e che le avrebbero lasciato per sua stessa dichiarazione molti lividi, nessun referto medico, se non quello relativo all'episodio del febbraio 2014 (peraltro riportante modestissime lesioni), è stato prodotto, né sono stati introdotti testi che abbiano visto questi lividi (se non la sorella in due occasioni come sopra esposto).

Si segnala, poi, che se la persona offesa soffre di fibromialgia, l'imputato a sua volta è affetto da una spondiloartrite sieronegativa da cui, come risulta da certificazione medica del Reparto di Reumatologia dell'Ospedale di Padova, "derivano difficoltà a salire le scale, stringere gli oggetti (talora anche le chiavi di casa), reggere un peso, con limitazioni nelle attività della vita quotidiana sia in ambito lavorativo che domestico" (v. certificato del).

Si può pertanto dubitare della possibilità di un soggetto in quelle condizioni fisiche di dare corso a un'aggressione in grado di lasciare lividi.

A fronte di tutto quanto esposto non si ritiene pertanto sufficientemente e inequivocamente provato il reato di maltrattamenti.

Quanto alle lesioni contestate nel capo d'imputazione, si premette che anche a voler ritenere contestati genericamente gli ulteriori episodi antecedenti gli stessi non sarebbero perseguibili per difetto di tempestiva querela.

Venendo, invece, alle lesioni di data 5.2.14, le dichiarazioni della persona offesa sono supportate dal referto medico del Pronto Soccorso nel quale viene formulata una diagnosi di cervicalgia post-traumatica.

Il medesimo episodio è inoltre stato da lei subito riferito alla sorella, cui ha telefonato nell'immediatezza del fatto e che l'ha accompagnata al Pronto Soccorso.

Sussiste *de plano* l'aggravante contestata di cui all'art. 585 c.p. in relazione all'art. 577 c.p., essendo stato commesso il reato ai danni del coniuge.

L'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p. era invece stata contestata solo con riferimento al reato di maltrattamenti: d'altra parte è la stessa persona offesa a escludere nella sua testimonianza che il figlio abbia assistito a quella condotta paterna.

Non vi sono particolari circostanze positive da valorizzare con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Se da un lato, infatti, si rilevano le cattive condizioni psico-fisiche dell'imputato, che dalla documentazione prodotta e proveniente da strutture sanitarie pubbliche risulta affetto da spondiloartrite che a richiesto diversi ricoveri ospedalieri e da depressione reattiva, dall'altra si osserva che l'imputato non si è sottoposto a interrogatorio, nemmeno avanti al gip, e non ha mai corrisposto alla moglie e ai figli quanto avrebbe dovuto secondo il

provvedimento del gip del 28.3.14, nonostante abbia ricevuto a seguito del suo licenziamento ad opera del datore di lavoro un consistente TFR.

Pena congrua per il reato di lesioni si ritiene quella di mesi 3 di reclusione; tenuto conto della modesta gravità delle lesioni, che cagionavano alla parte civile, come risulta dal certificato medico, "minima dolenzia".

Tale pena va aumentata a 4 mesi di reclusione per l'aggravante di cui sopra. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Considerata l'assenza di precedenti penali e la prognosi favorevole risultante dal fatto che non si sono ripetuti episodi simili dopo questo, sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'imputato va poi condannato a risarcire alla parte civile i danni cagionati dal delitto di lesioni che, tenuto conto della prognosi di 10 giorni e dell'entità e tipologia della lesione (che non pone particolari ostacoli alla conduzione comunque di una vita quasi normale) nonché del danno morale derivante dal vedersi fatta oggetto di violenza dal proprio coniuge, si liquida in via equitativa in 800 euro.

L'imputato va infine condannato a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e patrocinio che si liquidano in complessivi 700 euro - considerato non solo la modesta complessità del procedimento e l'opera prestata, ma dovendo anche procedersi a una previa riduzione di oltre la metà per parziale soccombenza, essendo stata rigettata la domanda risarcitoria con riguardo al reato più grave, cioè ai maltrattamenti, liquidandosi perciò euro 125 per fase studio, 125 per introduttiva, 300 per istruttoria, 200 per decisoria) - oltre il 15 % per spese generali, IVA e CPA.

La motivazione è stata riservata per giorni 30.

P.Q.M.

V.i gli art. 533, 535 c.p.p.,

dichiara responsabile del reato di lesioni aggravate ex art. 585 c.p. commesso il 5.2.14 e lo condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

V.o l'art. 520 cpv. c.p.p.,

~~condanna~~ ~~assolve~~ l'imputato a risarcire alla parte civile i danni a lei cagionati dal delitto di lesioni per cui vi è condanna che si liquidano in complessivi 800 euro, nonché a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e patrocinio che si liquidano in 700 euro oltre il 15 % per spese generali, IVA e CPA.

Motivazione riservata per giorni 30.

Padova, 27.4.15

TRIBUNALE DI PADOVA
Cancelleria Penale del Dibattimento

Annotazioni alla sentenza N. 1163/15 Reg. Sent.

Sentenza depositata il <u>7/5/2015</u> Il Cancelliere <u>IL CANCELLIERE</u> <u>Laura Maria Teresa DI ROSA</u>	
Si attesta che nel procedimento relativo alla presente sentenza l'imputato è stato sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare dal 19/03/2014 al 27/04/2015. Padova, il 27/04/2015 Il Cancelliere <u>Alberto GUADAGNO</u>	
Estratto Sentenza Contumaciale notificato all'imputato in data _____	
Comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ex art. 585 C.P.P. e 84 Disp.Att. CPP il _____ con Mod. 28 n. _____.	
Sentenza non impugnata e passata in giudicato in data _____.	
Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere	
Trasmesso estratto esecutivo il: _____	
Scheda redatta il _____	
Numero Mod. 3/A/SG: _____ (Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito)	

Il Giudice
Dr. ssa Marina Ventura



Il Giudice, con ordinanza 20.5.2015, ha disposto la correzione del dispositivo nel senso che dopo la parola "nonché" deve essere aggiunto: "a rifondere all'erario le spese di costituzione e patrocinio della parte civile che si liquidano in 700 euro oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA".

Padova, 22.5.2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Flamini

